

Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione.

Ai sensi dell'articolo 9 dell'atto di fondazione della Fondazione di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione (di seguito Fondazione) si emana il seguente Regolamento.

1. Disposizioni generali.

1.1 Scopo

La Fondazione ha lo scopo di garantire l'avere di libero passaggio nel caso in cui si lasci un istituto di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza. A tale scopo accetta prestazioni d'uscita o capitale di libero passaggio nell'ambito consentito dalla legge. La Fondazione è soggetta alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).

Il presente Regolamento definisce il rapporto contrattuale tra la persona intestataria della previdenza e la Fondazione nell'ambito delle disposizioni di legge in materia.

1.2 Amministrazione e Consiglio di Fondazione

L'amministrazione della Fondazione compete alla Banca Cantonale Grigione (di seguito BCG), la quale è autorizzata ad agire in nome della Fondazione e a compiere tutti gli atti giuridici contemplati dallo scopo della Fondazione nei confronti delle persone intestatarie della previdenza. Il Consiglio di Fondazione dirige e monitora lo svolgimento dei compiti della Fondazione e adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento dello scopo della Fondazione. La Fondazione ha il diritto di affidare l'amministrazione in qualsiasi momento a terzi. È inoltre autorizzata a scambiare con la BCG e con altri organismi incaricati dell'esecuzione del rapporto previdenziale tutti i dati e le informazioni necessari per l'esecuzione del rapporto previdenziale e, se necessario, a inoltrare tali dati anche all'estero.

2. Forme di previdenza.

2.1 Conto di libero passaggio (risparmio puro)

La Fondazione apre un conto di libero passaggio a nome della persona intestataria della previdenza presso la BCG e

ne affida la tenuta a quest'ultima. Si applicano a titolo integrativo i documenti di base della BCG. Sul conto di libero passaggio è possibile versare il capitale di previdenza di istituti di previdenza esenti da imposte o di istituti di libero passaggio ai sensi dell'OLP. I versamenti da parte della persona intestataria della previdenza sono consentiti solo se costituiscono rimborsi di prelievi anticipati e realizzazioni di pegno effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ai sensi dell'art. 30d LPP. Gli importi rimborsati vengono assegnati all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP e al restante avere di previdenza nella stessa misura del prelievo anticipato.

Sull'avere sul conto maturano gli interessi. Il tasso d'interesse può essere adeguato in qualsiasi momento alle rispettive condizioni di mercato. Il tasso d'interesse in vigore viene pubblicato sul sito gkb.ch o può essere richiesto presso la BCG. L'avere sul conto sotto forma di risparmio puro corrisponde alla prestazione d'uscita apportata con interessi. Alla fine dell'anno o in caso di estinzione, la persona intestataria della previdenza riceve un estratto conto.

La Fondazione può rifiutare una persona intestataria della previdenza senza indicarne i motivi.

2.2 Deposito di libero passaggio (risparmio vincolato a investimenti)

La persona intestataria della previdenza può incaricare la Fondazione di acquistare i prodotti d'investimento offerti dalla Fondazione addebitandoli sul suo conto di libero passaggio. I prodotti d'investimento vengono contabilizzati in un deposito a nome della persona intestataria della previdenza presso la BCG. I prodotti d'investimento scelti e i proventi maturati dagli stessi costituiscono parte dell'avere di libero passaggio.

La Fondazione o la BCG offre una consulenza specifica per i prodotti con informazione sui rischi, di cui può usufruire la persona intestataria della previdenza. Le consulenze e le raccomandazioni della Fondazione o della BCG si basano esclusivamente sul profilo di rischio definito con la persona intestataria della previdenza. Vengono svolte verifiche di adeguatezza. La scelta del prodotto d'investimento e la deci-

sione d'investimento sono in ogni caso effettuate autonomamente e sotto la propria responsabilità dalla persona intestataria della previdenza. Essa è l'unica responsabile della composizione e dell'andamento del valore dei depositi di libero passaggio e conosce il funzionamento, le opportunità e i rischi dei prodotti d'investimento scelti. Per un orizzonte d'investimento inferiore a due anni si consiglia esclusivamente il conto di libero passaggio (risparmio puro). I prodotti d'investimento sono soggetti a fluttuazioni delle quotazioni. Né la Fondazione né la BCG monitorano il deposito di libero passaggio. Le eventuali perdite di corso sono interamente a carico della persona intestataria della previdenza. La quota dell'avere di libero passaggio investita in tali prodotti non dà diritto né a un rendimento minimo né a una garanzia del capitale. Proventi e perdite vengono ripartiti proporzionalmente sull'avere di vecchiaia LPP e sul restante avere di previdenza. La persona intestataria della previdenza riceve un estratto di deposito alla fine di ogni anno o in caso di estinzione. In casi eccezionali e giustificati, la Fondazione o la BCG ha il diritto di vendere i prodotti d'investimento acquistati dalla persona intestataria della previdenza senza consultarla (per esempio, in caso di nuove restrizioni d'investimento).

L'intestatario della previdenza può incaricare la Fondazione di vendere interamente o parzialmente i prodotti d'investimento. Il ricavato viene accreditato sul rispettivo conto di libero passaggio. La persona intestataria della previdenza prende atto che, in caso di cessazione (parziale) del rapporto di previdenza, i prodotti d'investimento dovranno essere alienati e ne potrebbero conseguire eventuali perdite di corso, che potrebbero comportare una riduzione del patrimonio di previdenza. Al risparmio vincolato a investimenti si applicano commissioni, che possono essere ricavate dal tariffario delle commissioni su gkb.ch o richieste alla BCG.

2.2.1 Rischi del risparmio vincolato a investimenti

La persona intestataria della previdenza prende atto che gli investimenti in prodotti d'investimento presentano, diversamente dal risparmio puro, oscillazioni di corso che aumentano in proporzione alle dimensioni della quota in azioni e in moneta estera. Anche i singoli prodotti d'investimento raccomandati dalla Fondazione o dalla BCG comportano dei rischi, rappresentati – oltre che dal rischio generico di mercato – anche dai rischi insiti in prodotti specifici, come quelli di controparte, di tasso, di liquidità e valutari. Questi e altri rischi sono spiegati nell'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» ed eventualmente nelle informazioni dettagliate della BCG. La persona intestataria della previdenza con-

ferma di conoscere i rischi collegati e di aver letto e compreso l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» disponibile su gkb.ch/rischi-nel-commercio-di-strumenti-finanziari. Tale opuscolo può essere richiesto anche presso la BCG.

2.2.2 Prodotti d'investimento

La Fondazione stabilisce in quali prodotti d'investimento è possibile investire. Informazioni su tali prodotti d'investimento sono pubblicate su gkb.ch o si possono richiedere presso la BCG. Al risparmio vincolato a investimenti si applicano le prescrizioni d'investimento ai sensi dell'art. 19a OLP e degli artt. 49-58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione può offrire alla persona intestataria della previdenza, a titolo di ampliamento degli investimenti ammissibili, prodotti d'investimento orientati alla crescita e/o agli utili di capitale. Nel conto annuale la Fondazione illustra il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e ripartizione dei rischi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2. In aggiunta agli investimenti con limitazioni ai sensi delle disposizioni della OPP 2, si investe pertanto in tutto il mondo al massimo il 100% del patrimonio dei prodotti d'investimento direttamente e indirettamente in titoli di partecipazione (in particolare azioni) in moneta nazionale o estera. Quindi all'interno dei singoli prodotti d'investimento orientati alla crescita e/o agli utili di capitale, le categorie d'investimento titoli di partecipazione (in particolare azioni), monete estere e investimenti alternativi possono superare il limite massimo ai sensi dell'art. 55 OPP 2.

3. Versamento dell'avere di libero passaggio.

3.1 Caso di sopravvivenza

L'intero avere di libero passaggio diventa esigibile non appena la persona intestataria della previdenza raggiunge l'età di riferimento AVS. Su richiesta scritta, la prestazione di libero passaggio può essere non antecedente a cinque anni prima di tale data. Nel caso di una persona intestataria della previdenza coniugata o convivente in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato. Se la persona intestataria della previdenza dichiara per iscritto alla Fondazione di proseguire l'attività lucrativa, il prelievo può essere differito al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS¹.

¹ Le persone intestatarie della previdenza che raggiungono o hanno già superato l'età di riferimento AVS negli anni dal 2024 al 2029 e non esercitano più un'attività lavorativa possono, mediante richiesta scritta, differire il prelievo fino al 31 dicembre 2029, in ogni caso per un massimo di cinque anni oltre il raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

3.2 Caso di morte

In caso di decesso della persona intestataria della previdenza prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, l'intero avere di libero passaggio diventa esigibile. Se, in caso di decesso della persona intestataria della previdenza, è presente un deposito di libero passaggio ai sensi del punto 2.2 ed esistono investimenti in prodotti d'investimento, la Fondazione ha il diritto di vendere i prodotti d'investimento acquistati dalla persona intestataria della previdenza dal momento in cui viene a conoscenza del decesso, senza il consenso delle persone beneficiarie. Non sono dovuti interessi di mora finché tutte le persone aventi diritto menzionate nella convenzione non si sono accordate in merito all'effettivo diritto o non viene emanata una sentenza applicabile.

Le seguenti persone hanno diritto all'avere di libero passaggio, fermo restando che l'esistenza di persone beneficiarie di una categoria precedente esclude gli eventuali beneficiari compresi nella successiva:

- a) i superstiti di cui agli art. 19, 19a e 20 LPP;
- b) le persone fisiche a cui la persona intestataria della previdenza ha provveduto in notevole misura oppure la persona con cui ha convissuto ininterrottamente durante i cinque anni precedenti il decesso oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
- c) i figli dell'intestataria della previdenza che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20 LPP; i genitori o i fratelli e le sorelle;
- d) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Mediante comunicazione scritta alla Fondazione, la persona intestataria della previdenza ha la facoltà di precisare i diritti delle persone beneficiarie e integrare le persone indicate alla lettera a con quelle di cui alla lettera b. In presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria, senza precisa indicazione delle quote loro spettanti, la ripartizione dell'avere di libero passaggio viene effettuata in parti uguali.

Se prima della data di versamento del capitale di decesso la Fondazione viene a conoscenza che la persona beneficiaria ha causato intenzionalmente il decesso della persona intestataria della previdenza, la Fondazione può escludere tale persona dal diritto. La prestazione resa disponibile viene assegnata alle persone beneficiarie successive in base all'ordine dei beneficiari.

3.3 Caso di invalidità

L'avere di libero passaggio è dovuto quando la persona intestataria della previdenza percepisce una rendita integrale da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità, non sussiste un'assicurazione complementare al conto di libero passaggio contro il rischio d'invalidità e la persona intestataria della previdenza presenta una richiesta di versamento. Nel caso di una persona intestataria della previdenza coniugata o convivente in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

3.4 Promozione della proprietà d'abitazione

La persona intestataria della previdenza può prelevare in anticipo il proprio avere di libero passaggio interamente o in parte per:

- a) l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa ad uso proprio;
- b) l'acquisizione di partecipazioni nella proprietà abitativa ad uso proprio;
- c) il rimborso di prestiti ipotecari sulla proprietà abitativa ad uso proprio.

Tale diritto al prelievo anticipato può essere vantato ogni cinque anni dall'ultimo utilizzo. Nel caso di una persona intestataria della previdenza coniugata o convivente in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato. Per le altre persone intestatarie della previdenza occorre una conferma dello stato civile rilasciata da un'autorità.

3.5 Altri motivi di versamento

Il versamento o il trasferimento dell'avere di libero passaggio, fatti salvi i casi indicati ai punti da 3.1 a 3.4, è possibile solo in caso di:

- a) comprovata emigrazione definitiva della persona intestataria della previdenza (con riserva dell'art. 25f LFLP);
- b) inizio di un'attività lucrativa indipendente, a condizione che la persona intestataria della previdenza non sia più assoggettata alla previdenza professionale obbligatoria ai sensi della LPP e l'inizio dell'attività lucrativa indipendente risalga al massimo a un anno prima;
- c) documentazione attestante che l'avere di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo che doveva essere corrisposto prima dell'apertura del conto di libero passaggio;

- d) trasferimento dell'intero avere di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o cambio dell'istituto oppure della forma di mantenimento della copertura previdenziale;
- e) assegnazione giudiziale di una parte dell'avere di libero passaggio in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22 LFLP).

Nel caso di una persona intestataria della previdenza coniugata o convivente in un'unione domestica registrata, per il prelievo anticipato secondo quanto riportato alle lettere da a a c, occorre il consenso scritto del coniuge/partner registrato. Per quanto riguarda le altre persone intestatarie della previdenza, per poter richiedere il versamento secondo quanto previsto alle lettere da a a c occorre una conferma dello stato civile rilasciata da un'autorità.

3.6 Versamento dell'avere

La persona intestataria della previdenza o le persone beneficiarie sono tenute a dimostrare l'esistenza di un motivo di versamento e il loro diritto nei confronti della Fondazione tramite i mezzi di legittimazione indicati caso per caso. La Fondazione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti. La data del versamento dipende dal momento in cui la Fondazione riceve tutti i moduli e i dati necessari.

Qualora, alla scadenza, siano disponibili prodotti d'investimento, la Fondazione provvederà ad alienarli, accreditandone il ricavato sul conto di libero passaggio. Spetta alla Fondazione fissare il momento della vendita dei prodotti d'investimento.

Se la persona intestataria della previdenza utilizza la prestazione corrispostagli per effettuare un riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta, l'avere di libero passaggio viene trasferito al nuovo istituto di previdenza (i prodotti d'investimento vengono alienati e ne potrebbero conseguire eventuali perdite di corso, che potrebbero comportare una riduzione del patrimonio di previdenza).

Se, in caso di decesso della persona intestataria della previdenza, è presente un deposito di libero passaggio ai sensi del punto 2.2 ed esistono investimenti in prodotti d'investimento, la Fondazione ha il diritto di vendere i prodotti d'investimento acquistati dalla persona intestataria della previdenza dal momento in cui viene a conoscenza del decesso, senza il consenso delle persone beneficiarie. La persona intestataria della previdenza prende atto che, in caso di cessazione (parziale) del rapporto di previdenza, i prodotti d'investimento dovranno essere alienati e ne potrebbero conseguire eventuali perdite di corso, che potrebbero comportare una riduzione del patrimonio di previdenza.

3.7 Fondo di garanzia

Ogni anno, la Fondazione comunica all'Ufficio centrale del 2° pilastro competente per il Fondo di garanzia tutte le persone intestatarie della previdenza per le quali deteneva un avere nel dicembre dell'anno precedente. La Fondazione comunica all'Ufficio centrale del 2° pilastro l'elenco degli averi di libero passaggio detenuti per titolari irreperibili. In assenza di istruzioni chiare per il versamento dell'avere o di indicazioni inequivocabili in merito alle persone beneficiarie, la Fondazione deve trasferire gli averi di libero passaggio al Fondo di garanzia una volta trascorsi 10 anni dall'età di riferimento AVS.

3.8 Obbligo di notifica all'autorità fiscale

La Fondazione deve dichiarare alle autorità fiscali le prestazioni erogate nella misura in cui leggi o disposizioni ufficiali della Confederazione e dei Cantoni lo richiedono. Se obbligatorio, si provvederà a detrarre l'imposta alla fonte dai versamenti.

4. Cessione, compensazione e costituzione in pegno.

La cessione, la costituzione in pegno e la compensazione degli averi di libero passaggio si intendono nulle se effettuate prima della scadenza. Sono fatte salve le eccezioni disciplinate dalla legge nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale nonché in caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata. Per le persone intestatarie della previdenza coniugate o conviventi in un'unione domestica registrata, la costituzione in pegno è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

5. Commissioni.

A fronte della gestione degli averi di libero passaggio, la Fondazione può esigere commissioni di amministrazione ed elaborazione. Le commissioni sono riportate nel tariffario pubblicato su gkb.ch o possono essere richieste alla BCG. La Fondazione si riserva esplicitamente di apportare modifiche alle commissioni. Le commissioni vengono addebitate al saldo del conto. In aggiunta possono essere addebitate commissioni di elaborazione per servizi particolarmente laboriosi.

La persona intestataria della previdenza prende atto del fatto che la BCG, per le operazioni da essa disposte, può percepire eventualmente compensi da terzi a tassi di mercato, comunque non superiori all'1% annuo dell'importo investito. La persona intestataria della previdenza rinuncia esplicitamente

al loro accredito e accetta che la BCG trattenga tali compensi a titolo di indennizzo per i costi di amministrazione e distribuzione sostenuti.

6. Gestione dei conflitti di interesse.

La preferenza per i titoli propri del gruppo BCG e per la relativa distribuzione dei prodotti può generare un conflitto di interessi per la Fondazione e per la BCG, cui la Fondazione affida l'amministrazione, poiché impiegando i prodotti del gruppo, a differenza di quelli di terzi, la BCG beneficia di una maggiore creazione di valore in quanto svolge anche altre funzioni per i fornitori dei prodotti (es. asset management, negoziazione, funzione di banca depositaria) per le quali viene indennizzata. La Fondazione e la BCG adottano provvedimenti adeguati in relazione ai conflitti di interesse. Informazioni sui conflitti di interesse sono pubblicate su gkb.ch/conflitti-di-interesse e possono essere richieste presso la BCG.

7. Responsabilità.

La Fondazione non risponde nei confronti della persona intestataria della previdenza delle conseguenze che possono insorgere qualora essa non rispetti gli obblighi previsti in capo alla stessa dalla legge, dal contratto e dal regolamento o non li rispetti puntualmente. Eventuali danni derivanti dalla mancata individuazione di lacune di legittimazione o di falsificazioni sono a carico della persona intestataria della previdenza o di ciascuna persona beneficiaria, a condizione che la Fondazione abbia esercitato la debita diligenza.

8. Variazioni di indirizzo e di dati personali.

La persona intestataria della previdenza è tenuta a notificare tempestivamente per iscritto alla BCG qualsiasi variazione del proprio indirizzo, stato civile (compresa la data della variazione) e di ulteriori elementi del rapporto con la Fondazione. La Fondazione e la BCG declinano qualsiasi responsabilità in caso di segnalazioni insufficienti, tardive o inesatte.

9. Comunicazioni della Fondazione.

Tutte le comunicazioni e i giustificativi si intendono notificati se inviati all'ultimo indirizzo reso noto dalla persona intestataria della previdenza.

10. Dati della persona intestataria della previdenza.

Le modalità e i motivi del trattamento dei dati da parte della Fondazione e i diritti della persona intestataria della previ-

denza in relazione al trattamento dei dati da parte della Fondazione sono riportati nell'Informativa sulla protezione dei dati della Fondazione di libero passaggio della BCG. La versione attuale è consultabile in formato elettronico su gkb.ch/avvertenzelegali. La Fondazione affida l'intera gestione della clientela alla BCG, in qualità di amministratrice della Fondazione. I dati delle persone intestatarie della previdenza sono pertanto conservati e trattati, oltre che dalla Fondazione, anche dalla BCG. La Fondazione e la BCG sono autorizzate ad esternalizzare, in tutto o in parte, settori di attività e servizi, ad esempio il traffico dei pagamenti, la sottoscrizione e il rimborso di quote di fondi, la stampa e l'invio di documenti della Fondazione, lo sviluppo e la gestione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a società del gruppo BCG o a fornitori di servizi in Svizzera e all'estero. Inoltre, la Fondazione può esternalizzare a società del gruppo BCG o a fornitori di servizi esterni anche nuovi servizi finora non erogati. La persona intestataria della previdenza accetta altresì che la BCG possa utilizzare per scopi di marketing i dati che riceve nell'ambito dei compiti ad essa conferiti dalla convenzione di previdenza. Inoltre, la persona intestataria della previdenza prende atto del fatto che la Fondazione può essere tenuta a norma di legge a fornire informazioni a terzi autorizzati.

La protezione dei dati della clientela trasmessi all'estero è disciplinata dal rispettivo diritto estero. Le sue disposizioni disciplinano l'ammissibilità e l'entità della comunicazione di tali dati cliente alle autorità o ad altri terzi. La persona intestataria della previdenza prende atto che in questi casi l'obbligo del segreto svizzero e il diritto in materia di protezione dei dati non garantiscono alcuna protezione ed esonera la Fondazione dal loro rispetto.

La Fondazione vincola le società del gruppo BCG o, in caso di esternalizzazione, anche altri fornitori di servizi alla riservatezza qualora abbiano accesso a dati cliente che consentono di risalire all'identità della persona intestataria della previdenza.

11. Profili cliente e decisioni individuali automatizzate.

La Fondazione può analizzare e valutare i dati cliente (compresi quelli dei terzi coinvolti) anche in modo automatizzato, al fine di individuare caratteristiche personali rilevanti o prevedere eventuali sviluppi e allestire profili cliente basandosi su tali dati. Questi dati servono in particolare alla verifica della relazione di affari, nonché per la consulenza personale e la messa a disposizione di offerte e informazioni che la Fondazione e la BCG forniscono alle persone intestatarie della previdenza ove opportuno. In particolare, la Fondazione può prendere decisioni individuali automatizzate, ad esempio per

accettare, eseguire o rifiutare ordini della persona intestataria della previdenza. La persona intestataria della previdenza acconsente all'assunzione di decisioni individuali automatizzate.

12. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente.

Tutti i rapporti giuridici della persona intestataria della previdenza (o delle persone beneficiarie della persona intestataria della previdenza) con la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente è stabilito in base alle disposizioni di legge imperative, in particolare all'art. 73 LPP. Se le suddette disposizioni non trovano applicazione, il foro esclusivo per i procedimenti di qualsiasi natura è Coira, che è altresì il luogo di adempimento e di esecuzione per la persona intestataria della previdenza senza domicilio in Svizzera. La Fondazione ha tuttavia il diritto di citare in giudizio la persona intestataria della previdenza presso il tribunale competente per il suo domicilio o presso qualsiasi altro tribunale competente.

13. Modifica ed entrata in vigore del Regolamento.

La Fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. La versione vigente del presente regolamento è liberamente disponibile sul sito www.gkb.ch oppure può essere richiesta alla Fondazione o alla BCG.

Laddove il presente Regolamento non contenga disposizioni, trovano applicazione le norme di legge.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025.

Coira, 6 giugno 2025

Il Consiglio di Fondazione